



La manovra poteva essere più ambiziosa su pensioni basse e prospettive previdenziali per i giovani

LEGGE DI BILANCIO

Molte misure interessanti per lavoratori e pensionati

Chiediamo più coraggio al Governo

ANTONIO BARILE
Presidente Patronato INAC

In questo numero ci occuperemo diffusamente delle norme su welfare e pensioni della Legge di Bilancio dello Stato 2022, approvata a dicembre scorso. In questo articolo faremo, invece, alcune considerazioni sulle cose importantissime, soprattutto in materia di pensioni, che mancano in questa legge. Naturalmente apprezziamo le nuove misure che sono state introdotte in tema di ammortizzatori sociali e Quota 102, e la conferma dell'anticipo pensionistico (Ape sociale) e di Opzione donna. Vogliamo soffermarci soprattutto sulle misure che ci aspettavamo in questa Legge di Bilancio, riferite all'introduzione di una pensione di garanzia e contributiva per i giovani, e alle pensioni basse molto al di sotto del minimo di 650 euro previsto dalla Carta Sociale europea e della stessa pensione di cittadinanza di 780 euro. Le pensioni basse, diciamo pure "da fame", non permettono una vita dignitosa a milioni di anziani nel nostro Paese. Purtroppo una prospettiva analoga si intravede anche per milioni di giovani, penalizzati o perché coltivatori diretti, commercianti e artigiani, o perché hanno carriere contributive discontinue. Queste due grandi questioni del sistema pensionistico italiano rappresentano una grave emergenza sociale. Chiediamo al governo di avere coraggio e affrontare con decisione le questioni aperte di un sistema previdenziale e pensionistico ingiusto. Sappiamo che sono in agguato truppe di economisti e, purtroppo, di giornalisti pronti a bombardare con *fake news* la sola ipotesi di migliorare le pensioni Inps, affermando che il sistema previdenziale italiano non è sostenibile, che la legge Fornero è intoccabile e che le future pensioni dei giovani saranno basse per colpa dei padri e dei nonni. Capisco la posizione di molti economisti, perché sono spesso in conflitto d'interesse, in quanto presenti in board di istituzioni finanziarie e assicurative, ma almeno noi giornalisti evitiamo di dire cose non vere, avendo goduto del regime retributivo fino al 2016, rispetto agli altri lavoratori che sono passati al meno conveniente regime contributivo venticinque anni prima. E sarà la tanto denigrata Inps da luglio 2022 a farsi carico delle pensioni dei giornalisti, che comunque continueranno a beneficiare del regime retributivo fino al 2016. Saranno anche gli operai e gli impiegati con i loro contributi a pagare le pensioni dei giornalisti, spesso molto alte. Si rassegnino le tante cassandre, perché i dati del bilancio Inps sono incontrovertibili. Da essi si desume che l'incidenza della spesa pensionistica italiana sul Pil, anche al lordo dell'Irpef pagata dai pensionati, è più bassa della media europea, cioè 12% contro 14%. Quindi, ci sono i margini per migliorare le pensioni basse e dei giovani. Quindi, Presidente Draghi, Ministro Orlando, mostriamo più coraggio nei confronti dei colossi della previdenza privata che non vogliamo pensioni pubbliche migliori.

In attesa dell'ennesima riforma del sistema pensionistico che dovrebbe vedere la luce da qui ai prossimi mesi, ci dobbiamo accontentare delle poche ma particolarmente attese proroghe (con ampliamento) dell'Ape Sociale e dell'Opzione donna. Riscontriamo poi una "riversitazione della pensione Quota100, che "defunta" l'ultimo giorno dell'anno, rinasce un po' più "invecchiata" di due anni.

LEGGI IL FOCUS A PAGINA 2

Quota 102

Nel 2022, il pensionamento anticipato è consentito con almeno 64 anni di età anagrafica e 38 anni di anzianità contributiva. I soggetti che maturano i requisiti entro il 31 dicembre 2022, potranno andare in pensione anche successivamente alla predetta data. Rimangono ferme le regole dell'ex Quota100: niente cumulo dei redditi da lavoro con la pensione; possibilità di utilizzare tutti i contributi accreditati nelle varie gestioni previdenziali/pensionistiche, ad eccezione di quelli accreditati nelle Casse Professionali; confermata la "finestra mobile", ovvero il periodo che deve trascorrere tra il perfezionamento dei requisiti e l'effettiva decorrenza della pensione: tre mesi per il settore privato, sei mesi per il settore pubblico. Differiti i termini per la liquidazione della buonuscita e confermata la possibilità di accedere all'anticipo del Trattamento di fine rapporto/servizio attraverso gli istituti bancari aderenti all'accordo con il Governo. Il personale scolastico ed AFAM, per accedere alla pensione con decorrenza dall'inizio dell'anno scolastico (1° settembre 2022) o accademico (1° novembre 2022), deve presentare domanda di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio 2022.

Opzione donna

La data di maturazione dei requisiti per il pensionamento anticipato riservato alle donne, la meglio conosciuta "Opzione Donna", viene prorogata al 31 dicembre 2021. Una volta rispettati i requisiti, le interessate potranno accedere alla pensione anche successivamente alla predetta data, comunque dopo l'apertura della finestra mobile. Requisiti necessari al 31/12/2021:

- 58 anni lavoratrici dipendenti, 59 per le lavoratrici autonome;
- 35 anni contributi (obbligatori, volontari da riscatto o figurativi);
- finestra mobile di attesa per la decorrenza: 12 mesi per le dipendenti, 18 mesi per le autonome.

L'importo della pensione viene determinato con il sistema di calcolo interamente contributivo. Per accedere alla pensione dal 1° settembre 2022, le dipendenti del settore scuola devono presentare la domanda di cessazione dal servizio entro il 28 febbraio 2022.

Ape sociale

Proroga dell'APE sociale per tutto il 2022, con modifica dei requisiti per l'accesso per gli operai edili, i ceramisti ed i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta, per i quali il requisito dell'anzianità contributiva scende da 36 a 32 anni. Eliminata la finestra di 3 mesi per la decorrenza del diritto a pensione rispetto al momento di maturazione dei requisiti. Interessati i disoccupati, invalidi, caregivers e addetti a mansioni gravose e usuranti (vedi tabella a pagina 2). Indennità dell'importo massimo di € 1.500/mese, con un'età di almeno 63 anni e con 30 anni di contributi (36 anni per i lavoratori addetti a mansioni gravose e usuranti). Per i disoccupati viene eliminato il requisito della conclusione da almeno 3 mesi della fruizione dell'ammortizzatore sociale relativo alla cessazione del rapporto di lavoro.



Riduzione aliquota contributiva (IVS) per i dipendenti ma solo per il 2022

Solo per il 2022, è disposta la riduzione dell'aliquota contributiva (IVS), per i lavoratori dipendenti con retribuzione inferiore a € 2.692 di imponibile mensile. Interessati tutti i settori produttivi, con esclusione del lavoro domestico.

Disposizioni per l'applicazione NASPI

Dal 1° gennaio 2022 sono destinatari della NASPI anche gli operai agricoli a tempo indeterminato delle cooperative e loro consorzi di trasformazione commercializzazione, che sono quindi chiamati alla relativa contribuzione. Inoltre, per gli eventi di disoccupazione che si verificheranno dal 1° gennaio 2022:

- non è più richiesto il requisito di 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione;
- la riduzione del trattamento (3% al mese) scatta adesso dal 6° mese. Per i lavoratori che hanno compiuto 55 anni alla data della richiesta di NASPI, la riduzione dell'importo scatta dall'8° mese di fruizione (21° giorno).

Disposizioni per l'applicazione DIS COLL

In relazione agli eventi di disoccupazione dal 1° gennaio 2022, l'indennità di disoccupazione DIS-COLL vedrà le seguenti modifiche: riduzione del 3% dal 6° mese; durata pari ai mesi di contribuzione versata dal 1° gennaio dell'anno precedente la cessazione e per non più di 12 mesi; i contributi figurativi accreditati saranno rapportati alla media di reddito, fino a 1,4 volte l'importo massimo; la contribuzione necessaria sarà paria a quella per la Naspi.

Reddito di cittadinanza (RDC)

Viene rifinanziato con circa € 8,5 miliardi per il periodo 2022-2029. Le principali novità:

- Controllo patrimonio estero: con scambio di dati con le autorità estere Inps e Agenzia provvederanno a controlli più stringenti sui beni detenuti all'estero.
- DID: la domanda di RDC costituisce automaticamente anche Dichiarazione di immediata disponibilità ai fini della presa in carico da parte dei centri per l'impiego.
- Ricerca attiva e Patto di inclusione: richiesta la presenza con frequenza almeno mensile; in caso di mancata presentazione agli incontri si decade dal diritto al Rdc.
- Offerte di lavoro: la decadenza dal beneficio si verifica con il rifiuto di due offerte di lavoro congrue e non più tre.
- Obblighi di impiego da parte dei Comuni: nell'ambito dei progetti utili alla collettività, i Comuni sono tenuti ad impiegare almeno un terzo dei percettori di Rdc residenti.

Dal 1° gennaio 2022, l'importo mensile del Rdc è ridotto di € 5 per ciascun mese a partire dal mese successivo a quello in cui si è eventualmente rifiutata un'offerta di lavoro congrua. Controlli sui beneficiari: è prevista la procedura e la tempistica stringente di verifica dei dati e di scambio tra Inps ed enti locali anche grazie all'implementazione di una Banca dati comune.

Sostegno di maternità per le lavoratrici autonome

L'indennità di maternità è riconosciuta per ulteriori 3 mesi a decorrere dalla fine del periodo di maternità obbligatorio (5 mesi prima e dopo il parto), alla lavoratrice che ha dichiarato nell'anno precedente l'inizio del periodo di maternità, un reddito inferiore a € 8.145, rivalutata in base all'indice ISTAT e che è:

- Iscritta alla gestione separata e non iscritta ad altre forme di assicurazione obbligatoria;
- Lavoratrice autonoma od imprenditrice agricola (commercianti, artigiane, coltivatrici dirette, Iap, pescatrici autonome della piccola pesca marittima e delle acque interne);
- Libera professionista iscritta ad un ente che gestisce forme obbligatorie di previdenza (Casse nazionali del notariato, avvocati e procuratori, geometri, sportivi, dottori commercialisti, ingegneri ed architetti liberi professionisti, ragionieri e periti commerciali; Enti nazionali di previdenza e di assistenza dei farmacisti, veterinari, medici, consulenti del lavoro).

La cui maternità ha avuto inizio dal 1° gennaio 2022 o antecedentemente, a condizione che il periodo indennizzabile non sia già esaurito alla predetta data. Può beneficiarne anche il padre, nel rispetto delle caratteristiche di cui sopra, in caso di morte o di grave infermità della madre, di abbandono in caso di affidamento esclusivo del bambino. Sia per la madre che per il padre, il requisito della regolarità contributiva verificato al momento della concessione dell'indennità, non dovrà essere di nuovo accertato in occasione della domanda di prolungamento del congedo.

Congedi di paternità

La misura stabilizza a favore dei padri lavoratori dipendenti i congedi previsti nel 2021:

- 10 giorni di assenza retribuiti al 100 %;
- 1 giorno di astensione facoltativa non retribuita;

TABELLA DEI LAVORI PESANTI E GRAVOSI CHE HANNO DIRITTO ALL'APE SOCIALE

COD. ISTAT	ATTIVITÀ
2.6.4.	Professori scuola primaria, pre-primaria e assimilate
3.2.1	Tecnici della salute
4.3.1.2	Addetti alla gestione dei magazzini e professioni assimilate
5.3.1.1.	Professioni qualificate nei servizi sanitari e sociali
5.4.3	Operatori della cura estetica
5.4.4.	Professioni qualificate nei servizi alla persona e assimilati
6	Artigiani, operai specializzati, AGRICOLTORI
7.1.1.	Conduttori di impianti e macchinari estrazione e trattamento dei minerali
7.1.2	Operatori di impianti per la trasformazione e lavorazione a caldo dei metalli
7.1.3	Conduttori di forni e impianti per la lavorazione del vetro, ceramica e assimilati
7.1.4	Conduttori di impianti per la trasformazione del legno e la fabbricazione della carta
7.1.5	Operatori di macchinari e di impianti per la raffinazione del gas e dei prodotti petroliferi, per la chimica di base e la chimica fine e per la fabbricazione di prodotti derivati dalla chimica
7.1.6	Conduttori di impianti per la produzione di energia termica e di vapore, per il recupero dei rifiuti e per il trattamento e la distribuzione delle acque
7.1.8.1	Conduttori di mulini e impastatrici
7.1.8.2	Conduttori di forni e di impianti per il trattamento termico dei minerali
7.2.	Operai semiqualeficati di macchinari fissi per la lavorazione in serie e operai addetti al montaggio
7.3	Operatori di macchinari fissi in agricoltura e nella industria alimentare
7.4	Conduttori di veicoli, di macchinari mobili e di sollevamento
8.1.3	Personale non qualificato addetto allo spostamento e alla consegna merci
8.1.4	Personale non qualificato nei servizi di pulizia di uffici, alberghi, navi, ristoranti, aree pubbliche e veicoli
8.1.5.2	Portantini e professioni assimilate
8.3	Professioni non qualificate nell'agricoltura, nella manutenzione del verde, nell'allevamento, nella silvicoltura e nella pesca
8.4	Professioni non qualificate nella manifattura, nell'estrazione di minerali e nelle costruzioni

- Fruizione entro i 5 mesi di età del bambino;
- Per nascite o adozioni dal 01/01/2022.

Esonero contributivo post-maternità. In via sperimentale, per l'anno 2022 è riconosciuto, nella misura del 50%, l'esonero per un anno dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro, dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternità e per un periodo massimo di un anno.

Fondo per l'uscita anticipata dei lavoratori di imprese in crisi

Al fine di mitigare gli effetti della conclusione di Quota 100 (31/12/2021) viene istituito un Fondo imprese in crisi, per consentire, nel triennio 2022/2024, il pensionamento di lavoratori con almeno 62 anni di età, dipendenti di piccole e medie imprese in crisi. La dotazione del fondo è di 150 mln di euro per l'anno 2022 e di 200 mln di euro per ciascun anno dal 2023 al 2024.

Modifiche al "contratto di espansione"

Il contratto di espansione, viene prorogato per il 2022 e 2023. Si può applicare alle aziende con almeno 50 dipendenti e consente l'uscita anticipata dal lavoro fino a 5 anni prima della maturazione dei requisiti ordinari per la pensione (67 anni di età per la vecchiaia o 42 anni e 10 mesi di contributi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi di contributi per le donne). Nel periodo di anticipo gli interessati percepiranno un'indennità mensile di accompagnamento alla pensione, a carico del datore di lavoro.

Interventi in favore del personale del comparto sicurezza

Istituzione di un Fondo per la realizzazione di interventi perequativi di natura previdenziale per gli appartenenti alle forze armate, di polizia e del corpo nazionale dei Vigili del fuoco. Al personale del corpo nazionale dei Vigili del fuoco viene riconosciuto il beneficio fino a 6 scatti validi per la misura della pensione e per il calcolo della buonuscita: 2,5% sull'ultimo stipendio nella misura di uno scatto dal 1° gennaio 2022, 2 scatti dal 1° gennaio 2023, 3 scatti dal 1° gennaio 2024, 5 scatti dal 1° gennaio 2027, 6 scatti dal 1° gennaio 2028. L'applicazione dell'aliquota di rendimento del 2,44% all'anzianità contributiva inferiore a 18 anni, maturata al 31/12/1995 già disposta per il personale militare, viene estesa al personale delle forze dell'ordine ad ordinamento civile (Polizia di Stato e Polizia Penitenziaria).

Passaggio INPGI all'INPS

La legge di bilancio 2022 prevede che a partire dal 1° luglio 2022 le funzioni previdenziali di fondo sostitutivo dell'Inpgi passino all'INPS. È prevista la salvaguardia di tutte le prestazioni che matureranno entro il 30 giugno 2022 secondo le regole Inpgi. Inoltre l'Inpgi continuerà ad operare per la gestione delle posizioni dei giornalisti che svolgono l'attività in maniera autonoma.





Il part-time verticale

I riflessi sulla pensione

Finalmente è stata sanata un'ingiustizia che riguardava i dipendenti del settore privato che lavorano solo per determinati periodi dell'anno. La questione riguarda i lavoratori che per effetto di un accordo con il proprio datore di lavoro, accettano di prestare la propria attività lavorativa solo per determinati periodi dell'anno, restando sospesi per i rimanenti: rapporto di lavoro part-time verticale o ciclico. Fino a poco tempo fa, la normativa pensionistica disponeva che i periodi di inattività non fossero valorizzati ai fini del diritto e dell'importo della pensione, in quanto considerati "neutri". Un esempio può aiutare a comprendere meglio. In caso di rapporto di lavoro part-time di tipo verticale o ciclico che si protrae per tutto l'anno ma in virtù del quale i periodi effettivamente lavorati ammontano a 9 mesi, il lavoratore si vedeva accreditare ai fini pensionistici solo 39 settimane, anziché l'anno pieno di 52 settimane. Nei casi in cui tale situazione si protraeva per più anni, il lavoratore si ritrovava una provvista contributiva complessiva sostanzialmente più povera, circa 3 mesi in meno per ogni anno lavorato. Quanto sopra non vale per il settore pubblico, i cui lavoratori avevano già diritto al riconoscimento dell'anno contributivo completo, anche in presenza di servizio ridotto. Sull'argomento è intervenuta la Corte di Giustizia ed a seguire la Corte di Cassazione, che a più riprese hanno riba-

dito che così come previsto per il part-time orizzontale, anche in caso di part-time verticale o ciclico, qualora risulti rispettato il minimale contributivo, la contribuzione versata deve essere riparametrata sull'intero anno. Finalmente il legislatore, con la legge di bilancio 2021, è intervenuto riconoscendo a partire dal 1° gennaio dello stesso anno ai lavoratori titolari di rapporto di lavoro part-time verticale o ciclico, nel rispetto del minimale contributivo, il diritto alla copertura contributiva per l'intero anno. Per i contratti di lavoro a tempo parziale verticale e ciclico in corso alla data di entrata in vigore della legge, o che abbiano decorrenza successiva, il numero delle settimane da includere nel conteggio dell'anzianità utile ai fini della pensione, si determina rapportando il totale della contribuzione annua al minimale contributivo settimanale. Per i contratti di lavoro a tempo parziale già conclusi prima del primo gennaio 2021, il riconoscimento delle settimane effettivamente spettanti è subordinato alla presentazione di una specifica domanda all'Inps, corredata da idonea documentazione. I trattamenti pensionistici liquidati in base alla nuova norma non possono avere decorrenza anteriore al primo gennaio 2021.

ROMOLO ESPOSITO

Pensioni

Impossibile neutralizzare i periodi oltre il quinquennio di riferimento

Con una recente sentenza, la Corte di Cassazione ha ribadito che ai fini pensionistici il lavoratore può neutralizzare solo le minori retribuzioni percepite nel cosiddetto periodo di riferimento. La neutralizzazione in commento, si riferisce alla possibilità per il lavoratore di escludere dalla determinazione della pensione, un determinato periodo della vita lavorativa che ha contribuito penalizzanti in modo rilevante l'importo della pensione stessa. Ovviamente, semprché tali periodi non risultino necessari al raggiungimento del requisito contributivo per la pensione. Con la sentenza sopra richiamata, la Cassazione ha stabilito che non è possibile neutralizzare periodi che si collocano al di fuori degli ultimi 5 anni (260 settimane) precedenti la pensione.

ROMOLO ESPOSITO

Rendita Inail

Quando si può cumulare con la pensione di invalidità

In linea generale, la pensione e l'assegno di invalidità non sono cumulabili con la rendita Inail, se quest'ultima è stata liquidata per lo stesso evento invalidante. Quanto sopra si applica sia ai dipendenti del settore pubblico che del privato, con alcuni distinguo. Per i dipendenti pubblici, l'incumulabilità della rendita Inail è stata stabilita con riferimento all'equo indennizzo. Pur avendo l'equo indennizzo e la rendita Inail finalità differenti, il primo è diretto ad indennizzare la perdita dell'integrità fisica, la seconda la perdita della capacità lavorativa, il divieto di cumulo impedisce che a causa di un medesimo fatto l'interessato possa percepire più prestazioni. Negli anni passati, tale divieto ha interessato anche gli eredi del lavoratore, deceduto per infortunio sul lavoro, titolari della pensione di reversibilità, ai quali era preclusa la possibilità di cumulare detta pensione con la rendita Inail. Tale divieto è stato risolto nel 2001.

FRANCESCO AMBROSIO

Gestione separata

Il computo contributivo

La norma in vigore consente agli iscritti alla Gestione Separata di ottenere la pensione utilizzando anche i contributi accreditati in altre gestioni previdenziali obbligatorie. Si tratta dell'istituto del computo, che in presenza di determinate condizioni permette ai lavoratori iscritti alla Gestione Separata e che hanno anche contributi presso l'Assicurazione Generale Obbligatoria od altre gestioni previdenziali/pensionistiche, di sommare tutti i contributi al fine di ottenere un'unica pensione di vecchiaia o anticipata, liquidata dalla Gestione separata Inps. Dato che le pensioni liquidate dalla Gestione separata sono determinate con il sistema interamente contributivo, con il computo è possibile ottenere la pensione anticipata con almeno 20 anni di contributi e 63 anni di età, oltre al periodo di aspettativa di vita (attualmente 64 anni). Le condizioni per ottenere la pensione in computo sono: 1) almeno un contributo settimanale entro il 31/12/1995;

3. L'importo della mensilità di pensione deve essere risultare pari o superiore a 2,8 volte l'importo dell'assegno sociale in vigore al 1° gennaio (per il 2021, € 1.288,78).

Se l'ultimo requisito non risulta soddisfatto, con almeno 20 anni di contributi è possibile ottenere la pensione di vecchiaia al compimento dei requisiti anagrafici ordinari, attualmente 67 anni, a condizione però che l'importo mensile spettante sia almeno 1,5 volte l'importo dell'assegno sociale in vigore al 1° gennaio (per il 2021, € 690,42). Qualora anche quest'ultimo requisito non dovesse essere soddisfatto, il pensionamento sarà possibile al compimento del 70° anno di età, da adeguare all'aspettativa di vita (per il 2021, 71 anni), indipendentemente dall'importo mensile spettante. La convenienza ad avvalersi del computo è quindi tutt'altro che scontata, per cui raccomandiamo agli interessati di riferirsi al Patronato INAC per verificare l'effettiva convenienza ad usufruirne.

ROMOLO ESPOSITO

1. Meno di 18 anni di contributi al 31/12/1995;
2. Almeno 15 anni di contributi di cui 5 nel sistema contributivo, ovvero accreditati dal 1° gennaio 1996;

Lavoratori autonomi agricoli

La contribuzione indebita non è valida ai fini pensionistici

La contribuzione indebitamente versata alla Gestione speciale dei coltivatori diretti non può essere in nessun caso convalidata e quindi non ha alcun valore ai fini della pensione spettante. Questa la sintesi di una recente circolare emanata dall'Inps. Il coltivatore diretto può richiedere la restituzione delle somme indebitamente versate, nei limiti dell'ordinario termine di prescrizione di 10 anni, decorso il quale tale contribuzione si perde e resta nelle casse dell'Istituto. La norma di riferimento, infatti, stabilisce che non è consentita la convalida da parte dell'Inps, della contribuzione, indebitamente versata alle gestioni speciali dei lavoratori autonomi, ai fini del diritto e dell'importo delle prestazioni spettanti, in primis, della pensione. La circolare

segue ad un analogo chiarimento fornito dall'Inps per i contributi indebiti degli artigiani e dei commercianti. Alla luce di un consolidato orientamento giurisprudenziale, secondo cui la contribuzione versata indebitamente non può andare ad incrementare la posizione assicurativa del lavoratore, l'Inps precisa che ad eccezione dei casi di dolo, il contribuente che ha versato contributi non dovuti, può richiederne la restituzione senza interessi nel limite della prescrizione decennale, decorrente dalla data di versamento degli stessi.

ROMOLO ESPOSITO

Pensioni di reversibilità

Niente estensione alle coppie di fatto

La pensione di reversibilità non spetta al superstite dell'unione civile e ciò a maggior ragione se il partner è deceduto prima dell'entrata in vigore della legge sulle unioni civili del 2016. Questo è quanto ha stabilito la Corte di Cassazione con una sentenza dello scorso settembre. La questione assunse rilievo mediatico nel momento in cui, la Corte d'Appello di Milano, aveva accolto la domanda di pensione di reversibilità a favore del componente la coppia di fatto, deceduto prima dell'entrata in vigore della legge sulle unioni civili. I giudici della Corte di Cassazione hanno ribaltato la sentenza della Corte milanese per due motivi: in primo luogo perché la Corte d'Appello ha ritenuto di poter superare la mancanza di una norma specifica che attribuisce la pensione di reversibilità

in favore del partner di una coppia dello stesso sesso, concludendo erroneamente, per la necessità e totale equiparazione tra gli uniti civilmente ed i conviventi di fatto; in secondo luogo la Corte ribadisce che la mancata inclusione del convivente fra i soggetti beneficiari del trattamento di reversibilità non è irragionevole secondo i principi costituzionali, essendo la convivenza fra persone non sposate fondata esclusivamente "sull'affetto quotidiano", revocabile in ogni istante da ciascuna delle parti e caratterizzata dall'inesistenza di quei diritti e doveri reciproci, sia personali che patrimoniali, che nascono dal matrimonio.

FRANCESCO AMBROSIO



Caro lettore fai attenzione

Se vuoi continuare a ricevere questo giornale al tuo indirizzo per tutto il 2019, aiutaci con un contributo di almeno 10 euro, tramite bonifico bancario sull'Iban:

IT25B0103003232000001048863
Monte Paschi di Siena Agenzia N° 88 - Roma

Oppure utilizza un bollettino di Conto Corrente postale intestato a:

Inac - Istituto Nazionale Assistenza Cittadini
Via M. Fortuny, 20 - 00196 Roma,
Conto Corrente N° 98191000

In entrambi i casi, nello spazio causale scrivi: **Diritti Sociali** e indica l'indirizzo presso il quale vuoi ricevere il giornale.

DECIDI TU L'IMPORTO. CHE VALORE DAI ALL'INFORMAZIONE?

Legge di Bilancio 2022...

Come ormai da tradizione, il penultimo giorno dell'anno appena passato, il Parlamento ha approvato la Legge di Bilancio 2022. La sostanza la si ritrova "spalmata" in oltre mille commi, un po' più ordinati del solito ma di difficile lettura e comprensione! Qui di seguito riportiamo una sintesi dei contenuti che riprenderemo nei prossimi numeri di Diritti Sociali. Riforma dell'Irpef. Vengono rimodulati gli scaglioni di reddito sui quali si applicano le aliquote Irpef. La tabella che segue può aiutare a comprendere meglio.

SCAGLIONI DI REDDITO	LEGGE DI BILANCIO	DISCIPLINA VIGENTE
fino a € 15mila	23 %	23%
oltre € 15mila e fino a € 28mila	25 %	27%
oltre € 28mila e fino a € 50mila	35 %	38% oltre € 28mila e fino a € 55mila
oltre € 50mila	43 %	41% oltre € 55mila e fino a € 75mila; 43% oltre € 75mila

Anche le detrazioni fiscali vengono rimodulate:

Per i dipendenti

- ampliata la prima soglia di reddito cui si applica la detrazione, da € 8mila a € 15mila. Per tali redditi rimane ferma la detrazione di € 1.880;
- la seconda soglia di reddito passa da € 15mila a € 28mila; la detrazione base passa da € 978 a € 1.910;
- la terza e ultima soglia di reddito per cui spetta la detrazione, è ridotta da € 55mila a € 50mila; la detrazione base passa da € 978 a € 1.910; la detrazione massima di € 1.910 per redditi pari a € 28mila, decresce fino ad annullarsi alla soglia dei € 50mila;
- aumenta di € 65 la detrazione applicabile alla fascia di reddito tra € 25mila e € 35mila

Per i pensionati

- la prima soglia di reddito passa da € 8mila a € 8.500; la detrazione aumenta da € 1.880 a € 1.995, con una misura minima di detrazione che passa da € 690 a € 713;
- la seconda soglia di reddito aumenta da € 15mila a € 28mila; la detrazione base si riduce da € 1.297 a € 700;
- la terza e ultima soglia, oltre la quale non spetta la detrazione, viene ridotta da € 55mila a € 50mila; la base di calcolo della detrazione per i redditi superiori a € 28mila e fino a € 50mila si riduce da € 1.297 a € 700; la detrazione è di € 700 per redditi pari a € 28mila e decresce fino ad annullarsi alla soglia dei € 50mila;
- aumenta la detrazione di € 50 per la fascia di reddito compresa tra € 25mila e € 29mila.

Per i lavoratori autonomi

- aumentata da € 1.104 a € 1.265 la detrazione per la prima soglia di reddito, elevata da € 4.800 a € 5.500;
- introdotta una ulteriore soglia di reddito, superiore a € 5.500 e fino a € 28mila, con una detrazione di € 500, aumentata di € 765 per un reddito pari a € 5.500, che decresce al crescere del reddito fino ad azzerarsi alla soglia di € 28mila;
- rimodulata l'ultima soglia di reddito, ora compresa tra € 28mila e € 50mila, in base alla quale spetta la detrazione nell'importo massimo di € 500 per un reddito pari a € 28mila, che si riduce progressivamente fino ad annullarsi raggiunti € 50mila;
- aumento la detrazione di un importo pari a € 50 per la fascia di reddito superiore a € 11mila ma non a € 17mila.

Bonus Renzi

Per meglio dire, l'ex Bonus Renzi, visti i numerosi interventi susseguitisi dal 2015 ad oggi, al fine di attenuarne l'impatto sulle finanze nazionali. Il bonus di € 100 viene assicurato a chi ha un reddito da lavoro dipendente o assimilato fino a € 15mila. Può spettare anche a chi ha un reddito fino a € 28mila euro ma solo se la somma di una serie di detrazioni (figli a carico, spese sanitarie, ecc.), supera l'imposta lorda dovuta in dichiarazione dei redditi.

IRAP

Dal 2022 sono esonerati dall'Imposta anche gli esercenti attività commerciali, arti e professioni.

Esenzione dall'imposta di bollo per le certificazioni digitali

Estesa al 2022 l'esenzione dell'imposta di bollo e dei diritti di segreteria per i certificati anagrafici rilasciati in modalità telematica.

Detassazione Irpef dei redditi dominicali e agrari dichiarati da coltivatori diretti e IAP

Estensione al 2022 dell'esenzione ai fini Irpef e delle relative addizionali, già prevista per gli anni dal 2017 al 2021, dei redditi dominicali e agrari relativi ai terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti all'Inps.

Superbonus 110% e altre detrazioni fiscali conseguenti ad interventi edilizi

La proroga interessa anche gli interventi finalizzati all'efficiamento energetico e per la riduzione del rischio sismico:

- per i condomini, le persone fisiche (al di fuori dell'esercizio di attività di impresa, arte o professione), per le Onlus, le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale, viene disposta la proroga al 2025 con una progressiva diminuzione della percentuale di detrazione:

PERCENTUALE DI DETRAZIONE	DATA DI SOSTENIMENTO DELLE SPESE
110%	entro il 31/12/2023
70%	entro il 31/12/2024
65%	entro il 31/12/2025

- per gli interventi effettuati su unità immobiliari (unifamiliari) dalle persone fisiche, l'agevolazione fiscale spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, a condizione che al 30 giugno 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell'intervento complessivo; non viene previsto alcun riferimento all'ISEE del contribuente;
- la detrazione deve essere ripartita tra gli aventi diritto, in 4 quote annuali di pari importo, per la parte di spese sostenute dal 1° gennaio 2022;
- la proroga si applica anche per la realizzazione degli interventi trainati;
- prorogata al 31 dicembre 2025 la possibilità di optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura al posto della detrazione fiscale;
- prorogata la possibilità di avvalersi del 110% anche per le cooperative di abitazione a proprietà indivisa fino al 30 giugno 2023. Per gli stessi soggetti, qualora siano stati effettuati lavori al 30 giugno 2023 per almeno il 60% dell'intervento complessivo, la detrazione spetta anche per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, così come già previsto per gli IACP;
- soppressi i termini specifici previsti per l'applicazione della detrazione al 110% nei casi di installazione di impianti solari fotovoltaici (31 dicembre 2021) e per gli interventi di installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici (30 giugno 2022);
- soppressa la norma che riconosceva la detrazione per le spese sostenute da alcuni soggetti entro il 31 dicembre 2022, solo in presenza di determinate condizioni (comunicazione CILA e titolo ricostruzione edifici);
- i prezzi individuati dal Ministro dello sviluppo economico il 6 agosto 2020 si applicano anche ad altri interventi di recupero edilizio e di riqualificazione energetica:
 - sismabonus;
 - interventi di adozione di misure antisismiche;
 - bonus facciate;
 - interventi di recupero del patrimonio edilizio e di riqualificazione energetica degli edifici.
 - sono state inserite nella Legge di bilancio 2022, le disposizioni del D.L. Anti-Frodi.



Proroga della trasformazione della detrazione per interventi edilizi in sconto in fattura o cessione del credito d'imposta

Proroga generalizzata a tutto il 2024; per gli interventi legati al Superbonus, la proroga si estende al 2025. Obbligo del visto di conformità anche in caso di opzione per la cessione del credito o sconto in fattura relativa alle detrazioni fiscali per lavori edilizi diversi da quelli che danno diritto al Superbonus 110% e l'obbligo di asseverazione della congruità di prezzi

INTERVENTI SOGGETTI ALL'OBBLIGO	INTERVENTI ESCLUSI
<ul style="list-style-type: none"> • interventi di recupero del patrimonio edilizio e di efficienza energetica; • sismabonus; • bonus facciate); • interventi di installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici. 	<ul style="list-style-type: none"> • gli interventi di cd. edilizia libera; • gli interventi di importo complessivo non superiore a € 10mila, eseguiti sulle singole unità immobiliari o sulle parti comuni dell'edificio, ad eccezione degli interventi relativi al bonus facciate.

Rientrano tra le spese detraibili anche quelle sostenute per il rilascio del visto di conformità, nonché delle asseverazioni dovute, sulla base dell'aliquota di detrazione fiscale prevista per ciascuna tipologia di intervento. Tra gli interventi per cui è possibile optare per la cessione del credito o per lo sconto in fattura sono contemplati anche gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, finalizzati alla realizzazione di autorimesse o posti auto pertinenziali anche a proprietà comune. L'Agenzia delle Entrate può sospendere per un periodo non superiore a 30 giorni, l'efficacia delle comunicazioni telematiche necessarie per l'esercizio dell'opzione della cessione del credito e dello sconto in fattura, nei casi in cui vengano riscontrati particolari profili di rischio.



...Il quadro delle principali novità fiscali (e dintorni)

Proroga detrazioni fiscali efficienza energetica e ristrutturazione edilizie

Proroga fino al 31 dicembre 2024 delle detrazioni spettanti per:

- la detrazione al 65% per le spese documentate relative ad interventi di riqualificazione energetica degli edifici (ecobonus);
- le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di micro-cogeneratori in sostituzione di impianti esistenti, fino a un valore massimo della detrazione di € 100mila;
- la detrazione nella misura del 50% per le spese sostenute per l'acquisto e la posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino a un valore massimo della detrazione di € 30mila;
- le spese sostenute per l'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici. Per tali ultime spese la norma, riduce l'importo massimo detraibile, fissandolo nella misura di € 10mila per l'anno 2022 e di € 5mila per gli anni 2023 e 2024;
- la detrazione al 50%, fino ad una spesa massima di € 96mila per gli interventi di ristrutturazione edilizia.

Bonus verde

Proroga fino al 2024 della detrazione del 36% nel limite di spesa di € 5mila annui, inerente la sistemazione a verde di aree scoperte private di edifici esistenti, unità immobiliari, pertinenze o recinzioni, impianti di irrigazione e realizzazione pozzi; la realizzazione di coperture a verde e di giardini pensili; interventi effettuati sulle parti comuni esterne degli edifici condominiali entro il medesimo importo massimo complessivo di cui sopra, per unità immobiliare ad uso abitativo; spese di progettazione e manutenzione connesse all'esecuzione degli interventi già indicati.

Modifiche al bonus facciate

Proroga al 2022 del bonus facciate ma la percentuale di detrazione passa dal 90 al 60%.

Detrazione per gli interventi finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche

Sono interessate le spese documentate sostenute entro il 31 dicembre 2022 per la realizzazione di interventi direttamente finalizzati al superamento e all'eliminazione di barriere architettoniche in edifici già esistenti. La detrazione, da ripartire tra gli aventi diritto in 5 quote annuali di pari importo, spetta nella misura del 75% delle spese sostenute ed è calcolata su un ammontare complessivo non superiore a:

€ 50mila	per gli edifici unifamiliari o per le unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongano di uno o più accessi autonomi dall'esterno
€ 40mila	moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da 2 a 8 unità immobiliari;
€ 30mila	moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio per gli edifici composti da più di 8 unità immobiliari

Spetta anche per gli interventi di automazione degli impianti degli edifici e delle singole unità immobiliari funzionali ad abbattere le barriere architettoniche nonché in caso di sostituzione dell'impianto, per le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito. Anche a tale detrazione è applicabile la disciplina in materia di opzione per la cessione o per lo sconto in fattura.

Proroga dell'operatività straordinaria del Fondo Gasparrini

Il Fondo di solidarietà per i mutui per l'acquisto della prima casa si applicherà fino alla fine del 2022. È stato esteso, a seguito della pandemia, a lavoratori autonomi, liberi professionisti, imprenditori individuali e piccoli imprenditori, a condizione che tali soggetti autocertifichino di aver registrato un calo del proprio fatturato superiore al 33% del fatturato dell'ultimo trimestre 2019, alternativamente, in un trimestre successivo al 21 febbraio 2020 e precedente la domanda o qualora non sia trascorso un trimestre, nel minor lasso di tempo intercorrente tra il 21 febbraio 2020 e la data di presentazione della domanda.



Proroga delle misure in favore dell'acquisto della casa di abitazione

Prorogati al 31 dicembre 2022 i termini per la presentazione delle domande per l'ottenimento:

- dei benefici a valere sul Fondo di garanzia per la prima casa;
- delle agevolazioni per l'acquisto della prima casa già previste per soggetti che non hanno compiuto 36 anni di età, con ISEE non superiore a € 40mila annui;

Detrazioni fiscali locazioni stipulate dai giovani

Molte le modifiche apportate alle detrazioni fiscali inerenti alle locazioni stipulate dai giovani. In particolare:

- viene elevato il requisito anagrafico per usufruire della detrazione anche dai 30 ai 31 anni non compiuti;
- si estende la detrazione al caso in cui il contratto abbia ad oggetto anche una porzione dell'unità immobiliare e non solo l'intera unità;
- si eleva il periodo di spettanza del beneficio dai primi tre, ai primi quattro anni di contratto;
- l'immobile per cui spetta l'agevolazione deve essere adibito a residenza del locatario, invece di abitazione principale dello stesso;
- si eleva l'importo della detrazione spettante da € 300 a € 991,6 oppure, se superiore, spetta in misura pari al 20% del canone ed entro il limite massimo di € 2mila di detrazione.

Per usufruire del beneficio è necessario stipulare un contratto di locazione a canone concordato e l'immobile adibito a residenza del locatario deve essere diverso dall'abitazione principale dei genitori. La detrazione spetta se il reddito complessivo non è superiore a € 15.493,71.

BONUS

Credito d'imposta per attività fisica adattata

Per il 2022 è previsto un credito d'imposta Irpef per le spese documentate per fruire dell'attività fisica adattata (materia interdisciplinare che comprende l'educazione fisica, le discipline sportive, la riabilitazione funzionale e le scienze motorie per persone con difficoltà).

Valorizzazione piccoli borghi e aree interne

Per contrastare l'abbandono dei territori, per gli esercenti l'attività di commercio al dettaglio e gli artigiani che iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attività in un Comune con popolazione fino a 500 abitanti delle aree interne, viene prevista la possibilità di beneficiare, per gli anni 2022 e 2023, di un contributo per il pagamento dell'IMU per gli immobili siti nei predetti Comuni. Lo Stato, le Regioni, le Province autonome e gli enti locali possono concedere in comodato beni immobili di loro proprietà, non utilizzati per fini istituzionali, agli esercenti l'attività di commercio al dettaglio e agli artigiani di cui sopra, per una durata massima di 10 anni, nel corso dei quali il comodatario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a propria cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalità dell'immobile. Si applica il regime de minimis».

Bonus cultura per i diciottenni (Appi8)

Per promuovere lo sviluppo della cultura e la conoscenza del patrimonio culturale, verrà assegnata ai residenti nel territorio nazionale, in possesso, ove previsto, di permesso di soggiorno in corso di validità, nell'anno di compimento del 18° anno di età, una carta elettronica utilizzabile per acquistare biglietti per rappresentazioni teatrali e cinematografiche, spettacoli dal vivo, libri, abbonamenti a quotidiani e periodici anche in formato digitale, musica registrata e prodotti dell'editoria audiovisiva, titoli di accesso a musei, mostre ed eventi culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche, parchi naturali e per sostenere i costi relativi a corsi di musica, teatro, lingua straniera. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'ISEE.

Misure per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nei settori elettrico e del gas naturale e rafforzamento del bonus sociale elettrico e del gas

Per contenere gli aumenti dei prezzi registrati a partire dalla fine del 2021, nei settori elettrico e del gas naturale, le somministrazioni di gas metano usato per combustione sia per gli usi civili che industriali, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio, marzo del 2022, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5%. In caso di mancato pagamento delle fatture emesse nel periodo 1° gennaio 30 aprile 2022 nei confronti dei clienti finali domestici di energia elettrica e di gas naturale, gli esercenti la vendita delle utenze sono tenuti a offrire al cliente finale un piano di rateizzazione di durata non superiore a 10 mesi senza interessi.

Bonus per sistemi di filtraggio acqua potabile

Prorogato fino al 31 dicembre 2023 il credito d'imposta per l'acquisto di sistemi di filtraggio dell'acqua potabile. Il bonus è attribuito alle persone fisiche ed ai soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni ed agli enti non commerciali, nella misura del 50% delle spese sostenute per l'acquisto di sistemi di filtraggio, mineralizzazione, raffreddamento e addizione di anidride carbonica alimentare E290 e miglioramento qualitativo delle acque per consumo umano erogate da acquedotti. Il beneficio è riconosciuto fino ad un ammontare complessivo non superiore, per le persone fisiche esercenti attività economica, a mille euro per ciascuna unità immobiliare o esercizio commerciale; per gli altri soggetti, a € 5mila per ciascun immobile adibito all'attività commerciale o istituzionale.

IMU non residenti

Per il 2022, per una sola unità immobiliare ad uso abitativo, non locata o concessa in comodato d'uso, posseduta in Italia a titolo di proprietà o usufrutto da soggetti non residenti nel territorio dello Stato, titolari di pensione maturata in regime di convenzione internazionale con l'Italia, residenti in uno Stato di assicurazione diverso dall'Italia, l'IMU è ridotta al 37,5%.

Cartelle di pagamento


Le cartelle di pagamento notificate dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, possono essere saldate entro 180gg senza aggravio degli interessi di mora (in continuità con quanto previsto dal DL 146/2021, per il periodo 1° settembre/31 dicembre 2021).

Cumulo contributivo

Un complesso intreccio di norme

Il principio del cumulo contributivo è molto semplice: consentire al lavoratore di andare in pensione con un unico assegno, anche se ha i contributi pensionistici accreditati presso i fin troppi numerosi enti previdenziali ed assicurativi. Quello che invece è particolarmente complesso, è valutare, nell'interesse del lavoratore, cosa conviene o non conviene cumulare ed ancor prima, cosa è possibile o meno considerare nel cumulo. Sempre più spesso la contribuzione dei lavoratori è "spalmata" su più gestioni contributive/previdenziali ed è bene che gli stessi, approssimandosi all'età pensionabile, valutino con estrema attenzione e con adeguato anticipo ciò che è possibile od è più o meno conveniente utilizzare per andare in pensione. Qui di seguito riportiamo solo un piccolo esempio dei casi più complessi, raccomandando agli interessati di riferirsi ai nostri uffici per l'analisi puntuale della loro situazione contributiva. Gli assicurati presso l'ex Enpals ad esempio, sportivi o lavoratori dello spettacolo, per la pensione di anzianità possono utilizzare le giornate in eccedenza rispetto a quelle necessarie per il calcolo dell'anno contributivo, a scalare sul requisito contributivo richiesto per la pensione. Nel caso in cui il lavoratore però, scelga di andare in pensione di vecchiaia o anticipata in cumulo, il meccanismo delle eccedenze sopra sintetizzato non può essere sfruttato. La stessa situazione si presenta

in caso di totalizzazione o computo nella Gestione separata. Oltre a ciò, se l'ultima contribuzione è versata presso la Gestione separata o una Cassa professionale, la pensione di vecchiaia all'età di 67 anni in cumulo è condizionata dal cosiddetto "importo soglia" (minimo pensionistico). In quest'ultimo caso, l'età pensionistica potrebbe dover slittare a 71anni. Anche il personale del comparto difesa e sicurezza può accedere al cumulo pensionistico, calcolando anche le maggiorazioni contributive ma in tale circostanza l'interessato perde importanti benefici economici, quali i sei scatti o il moltiplicatore della base pensionabile. I contributi figurativi accreditati presso l'Assicurazione generale obbligatoria, possono essere utilizzati solo se è presente almeno una settimana di contribuzione obbligatoria quale dipendente, accreditata prima della stessa contribuzione figurativa. Per beneficiare del calcolo della pensione mista (retributiva



fino al 31 dicembre 1995, contributiva per gli anni successivi), qualora il minimo di 18 anni a tutto il 1995 si raggiungano con il cumulo della contribuzione, è necessario un doppio calcolo, con un confronto dei risultati ottenuti presso i vari enti interessati. Se la liquidazione della pensione in cumulo riguarda la pensione di inabilità, deve essere verificato se il lavoratore ha contribuito solo come dipendente o anche quale coltivatore diretto, artigiano o commerciante: nella prima ipotesi si può esercitare il cumulo presso il fondo dell'Assicurazione Generale Obbligatoria, in caso contrario, deve essere definita la maggiorazione convenzionale a carico della gestione autonoma. Il lavoratore che sta pagando una ricongiunzione rateizzata presso la Gestione dei dipendenti pubblici ed interrompe il pagamento, non può ottenere né il rimborso, né l'accredito della contribuzione, invece possibile se dipendente del settore privato. Infine il cumulo si può adottare anche in presenza di contribuzione estera, versata in paesi convenzionati. Se l'ultimo contributo è stato versato presso la Cassa estera, la domanda deve essere presentata a quest'ultima tramite l'Inps che dovrà poi istruire la pratica di pensione. Al Patronato INAC gli interessati possono trovare le informazioni di dettaglio anche per questo particolarissimo argomento.

SR

Personale militare

Aliquota di rendimento pensionistica del 2,44% per tutti

Le pensioni dei militari hanno avuto sinora un rendimento diverso per le pensioni di anzianità, a seconda che abbiano avuto un'anzianità inferiore o superiore a 15 anni al 31 dicembre 1995: se l'anzianità è maggiore di 15 anni, è stata applicata l'aliquota del 2,44%, altrimenti del 2,33%. Con una recente sentenza, la Corte dei Conti a sezioni unite ha stabilito che la maggiore aliquota del 2,44% deve essere applicata anche a coloro che hanno meno di 15 anni di contributi alla data di entrata in vigore del cosiddetto "sistema misto", il primo gennaio 1996. Il caso posto all'attenzione dei giudici riguarda un militare con anzianità complessiva superiore a 20 anni e che al 31 dicembre 1995 aveva meno di 15 anni di contributi accreditati. La Corte dei conti, in linea con precedenti pronunciamenti, ha riconosciuto al militare il diritto di beneficiare dell'aliquota del 2,44% per ogni anno utile alla pensione. Pertanto, le pensioni del comparto militare (Esercito, Aeronautica, Marina, Carabinieri e Finanza) devono applicare l'aliquota del 2,44% per ogni anno utile al 1995, a prescindere che abbiano più o meno di 15 anni di contributi entro la fine del 1995. Ciò determina un rendimento maggiore e quindi un sostanziale aumento dell'importo mensile della pensione.

SR

La pensione privilegiata ordinaria

Ha natura reddituale e come tale assoggettata ad Irpef

La pensione privilegiata ordinaria è soggetta ad Irpef, dato che la prestazione ha natura reddituale e non risarcitoria, a differenza delle pensioni di guerra e della pensione privilegiata tabellare. Questa la sintesi di una recente sentenza della Corte di Cassazione, che ha respinto il ricorso di un ex dipendente della Guardia di finanza a cui era stata riconosciuta la pensione privilegiata ordinaria per infermità dipendenti da causa di servizio. La Cassazione ha ripercorso la disciplina fiscale applicabile alla prestazione in argomento, sulla base di quanto precedentemente puntualizzato dalla Corte Costituzionale, la quale distingue le pensioni di guerra e la pensione privilegiata tabellare, da quella ordinaria. La pensione di guerra presuppone l'invalidità o la morte, per causa di guerra, dei militari delle forze armate e dei cittadini estranei all'apparato della difesa ed è proporzionata all'entità del danno subito dalla persona. È evidente che tale prestazione ha carattere risarcitorio e non reddituale. La pensione privilegiata tabellare viene

erogata in caso di menomazioni riportate a causa del servizio militare di leva e come tale ha caratteristiche specifiche, sia perché s'innesta su un rapporto di servizio obbligatorio, sia perché la sua entità non è correlata al progresso trattamento retributivo ma alla gravità della menomazione della capacità di lavoro subita. Così come per la pensione di guerra, anche per tale fattispecie la Corte Costituzionale ha dichiarato la natura non reddituale della pensione. Il diritto alla pensione privilegiata ordinaria, presuppone infermità o lesioni, ascrivibili a causa di servizio, sofferte da dipendenti, civili o militari e dello Stato ed è comparata alla base pensionabile, costituita dall'ultimo trattamento economico. Per la Corte di Cassazione quest'ultima pensione non ha carattere risarcitorio ma reddituale e come tale, non può beneficiare dell'esonero fiscale disposto per le prime.

LUCIA CICCAGLIONE

Pensionati statali

Via libera al supplemento di pensione

Gli ex dipendenti statali che dopo il pensionamento svolgono attività libero professionale, possono ricongiungere i contributi versati per la nuova attività, chiedendo la liquidazione di un supplemento di pensione. L'Inps ha sempre negato tale possibilità, affermando che non esiste una norma specifica che consenta la ricongiunzione e la liquidazione del supplemento. Sulla questione è stata chiamata più volte a pronunciarsi la Corte di Cassazione. L'ultimo caso riguarda il titolare di pensione di anzianità a carico della Cassa Stato, che dopo la pensione ha svolto attività professionale di avvocato, con versamento dei contributi presso la Cassa forense. La legge 45/90 disciplina la ricongiunzione dei contributi versati alle casse professionali, consentendo poi al libero professionista già pensionato, di chiedere all'ente/istituto erogatore la pensione, la liquidazione del supplemento di pensione. La ricongiunzione deve essere esercitata entro un anno dal termine dell'attività libero professionale e può essere richiesta una sola volta, a prescindere dall'età anagrafica. La disposizione sopra citata ha quindi una portata generale. Nonostante le numerose sentenze della Corte di Cassazione favorevoli ai contribuenti però, l'Inps si ostina a negare il diritto al supplemento, sostenendo che non esiste una disposizione specifica per i pensionati della Cassa Stato. Presso il patronato INAC gli interessati possono trovare la necessaria assistenza per presentare la richiesta di supplemento in argomento.

SR

Riliquidazione del TFS per personale richiamato dall'ausiliaria

Il personale in ausiliaria può essere richiamato in servizio, senza corresponsione di trattamento economico, al fine di svolgere attività a favore della Pubblica amministrazione. Nel 2015 l'Inps ha ritenuto utile al fine di determinare l'indennità di buonuscita il periodo del richiamo in servizio. Successivamente però, l'Istituto era ritornato sul parere espresso, definendolo non valutabile. Nel 2020, a seguito del parere espresso dal Ministero del lavoro, è stato definitivamente stabilito che i periodi di richiamo senza assegno, devono essere

valutati ai fini del ricalcolo dell'indennità di buonuscita. La base di calcolo per il Trattamento di Fine Servizio, è rappresentato dalle voci utili ai fini dello stesso trattamento spettante, come se fosse prestatato in servizio. Le sedi Inps devono, prima di riliquidare l'indennità, accertarsi che sia stata versata la relativa contribuzione del 9,60% dall'Amministrazione competente, calcolata sul trattamento economico virtuale.

SR



Indennità di disoccupazione agricola

Domanda entro fine marzo!

Chi ha prestato attività agricola quale dipendente nel 2021, può richiedere l'indennità di disoccupazione entro il 31 marzo. L'indennità spetta ai lavoratori italiani e stranieri, che nel 2021 hanno prestato attività nel settore agricolo ed hanno versato contributi per almeno 102 giornate, accreditate nel biennio 2020/2021, oppure tutte nel 2021. In quest'ultimo caso, l'indennità spetta se il lavoratore ha almeno una giornata di lavoro anche non agricola accreditata negli anni precedenti. In caso di contribuzione mista, deve prevalere quella agricola. I cittadini stranieri hanno diritto all'indennità se titolari di permesso di soggiorno non stagionale, anche se assunti con contratto di lavoro a termine. Per la presentazione della domanda sono necessari i seguenti documenti:

- Codice IBAN (conto corrente/postale o carta prepagata), per l'accredito dell'indennità;
- Fotocopia documento d'identità;
- Modello SR171 (reperibile sul sito dell'Inps o presso i nostri uffici) per i titolari di altri lavori in proprio (titolari di partita Iva, collaboratori coordinati e

continuativi, attività professionali, attività autonoma in agricoltura) da compilare in occasione della presentazione della domanda.

Tramite gli uffici del Patronato INAC si può presentare gratuitamente la domanda all'Inps ed ottenere in tempi brevissimi la liquidazione di quanto spettante. **ATTENZIONE!** A chi ha percepito l'indennità nel 2021, molto probabilmente l'Inps non ha applicato correttamente le detrazioni fiscali. Solo presentando la dichiarazione dei redditi può recuperarle in tempi ridottissimi e talvolta si tratta di alcune centinaia di euro! Presentando la dichiarazione dei redditi tramite gli uffici del Caf Cia, gli interessati potranno anche recuperare eventuali spese detraibili o deducibili (spese sanitarie, spese scolastiche, assicurazioni, ecc.) ed usufruire, se deliberato dalla sede Caf locale, di un'apprezzabile riduzione della tariffa ordinariamente applicata, a titolo di primo ingresso nel servizio.

FRANCESCO AMBROSIO

Sostegno economico alle famiglie

Debutta l'Assegno Unico!

Finalmente il 1° marzo 2022 debutterà l'Assegno unico ed universale per le famiglie con figli a carico. La nuova misura di sostegno alle famiglie verrà erogata con importi variabili a seconda della fascia ISEE del nucleo familiare, in funzione della composizione dello stesso nucleo:

- per ogni figlio minorente fiscalmente a carico (con decorrenza dal settimo mese di gravidanza della madre);
- per ogni figlio con disabilità, fiscalmente a carico e senza limiti di età;
- per ogni figlio maggiorenne fiscalmente a carico, fino al compimento del 21° anno di età, se si trova in una delle seguenti condizioni:
 - frequenta un corso di formazione scolastica/professionale, o un corso di laurea;
 - svolge un tirocinio o un'attività lavorativa e possiede un reddito complessivo inferiore a 8mila euro/anno;
 - sia registrato presso il Centro per l'impiego come disoccupato ed in cerca di lavoro;
 - svolge il Servizio civile universale.

Al momento della domanda e per tutta la durata del beneficio, il richiedente deve possedere i seguenti requisiti:

- cittadinanza italiana o di uno Stato membro dell'Unione europea o suo familiare titolare del diritto di soggiorno; cittadino di uno Stato non appartenente all'Unione europea in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o sia titolare di permesso unico di lavoro autorizzato a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a sei mesi o sia titolare di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzato a soggiornare in

- Italia per un periodo superiore a sei mesi;
- assoggettamento al pagamento dell'Imposta sul reddito in Italia;
- residenza e domicilio in Italia;
- residenza in Italia da almeno due anni, anche non continuativi, o titolarità di un contratto di lavoro a tempo indeterminato oppure a tempo determinato di durata di almeno sei mesi.

L'importo dell'assegno:

- per ogni figlio minorente, un importo variabile da € 175/mese, in caso di ISEE fino a € 15mila e € 50, con ISEE pari o superiore a € 40mila;
- per ogni figlio di età compresa tra 18 e 21 anni non compiuti, un importo variabile da € 85/mese, con ISEE fino a € 15mila e € 25, con ISEE pari o superiore a € 40mila;
- per ogni figlio successivo al secondo, è prevista una maggiorazione variabile da € 85/mese a € 15;
- per ogni figlio minorente con disabilità, è prevista una maggiorazione pari a € 105/mese in caso di non autosufficienza; € 95/mese in caso di disabilità grave; € 85/mese in caso di disabilità media;
- per ogni figlio con disabilità a carico, di età pari o superiore a 21 anni, è previsto un assegno di € 85/mese, con ISEE fino a € 15mila, che scende fino a € 25 in corrispondenza di un ISEE superiore a € 40mila;
- nel caso in cui entrambi i genitori siano titolari di reddito da lavoro, è prevista una maggiorazione per ciascun figlio minorente di € 30/mese, con ISEE fino a € 15mila, che si riduce fino ad azzerarsi in corrispondenza di un ISEE pari a € 40mila;
- è riconosciuta una maggiorazione per i nuclei familiari con quattro o più figli pari a € 100/mese per nucleo.

LA TABELLA CHE SEGUE SINTETIZZA L'IPOTETICO IMPORTO DELL'ASSEGNO UNICO:

VALORE ISEE	1° FIGLIO	DAL 3° FIGLIO	FIGLIO CON DISABILITÀ	REDDITI DA LAVORO	QUATTRO O PIÙ FIGLI
€ 15MILA	€ 175 (€ 85 se maggiorenne ma under 21)	+ € 85	€ 105 o € 95 in base al grado di disabilità	+ € 30 per ciascun figlio	+ € 100 per nucleo familiare
€ 40MILA	€ 50 (€ 25 se maggiorenne ma under 21)	+ € 15	€ 105 o € 95 in base al grado di disabilità	-	+ € 100 per nucleo familiare
OLTRE € 40MILA	€ 50 (€ 25 se maggiorenne ma under 21)	+ € 15	€ 105 o € 95 in base al grado di disabilità	-	+ € 100 per nucleo familiare

Solo per le prime tre annualità è stata introdotta una maggiorazione in presenza di:

- ISEE non superiore a € 25mila;
- essere titolari, nel corso del 2021, dell'assegno per il nucleo familiare.

La maggiorazione spetta: per intero, nell'anno 2022 a decorrere dal 1° marzo; per un importo pari a 2/3, nell'an-

no 2023; per un importo pari a 1/3 nell'anno 2024 e per i mesi di gennaio e febbraio nell'anno 2025. La domanda per l'assegno può essere presentata dal 1° gennaio grazie al servizio offerto dal Patronato INAC. Per non perdere il diritto al pagamento degli arretrati, la domanda deve essere inviata non oltre il 30 giugno di ogni anno.

FRANCESCO AMBROSIO

Prova di forza del Patronato

Due anni di pandemia ma noi sempre a disposizione delle persone

LAURA RAVAGNAN
Direttore Patronato INAC

La straordinarietà dell'emergenza sanitaria sembra divenuta struttura. Le dopo due anni caratterizzati da un susseguirsi di decreti, misure, norme e disposizioni, con due leggi di bilancio varate per trovare risorse che potessero tenere cucito quel tessuto sociale che è a rischio di strappi irreparabili. Dal canto nostro, come Ente di pubblica utilità ci siamo attenuti a quanto richiesto dalle Istituzioni, pagando anche un conto pesante in termini di salute con colleghi e operatori, entrati purtroppo in contatto con il Covid-19. I nostri uffici sono stati sempre operativi, lavorando su appuntamento per i cittadini, da remoto e in presenza dove le condizioni sanitarie lo hanno consentito. Non abbiamo lasciato indietro nessuno. Abbiamo continuato ad offrire assistenza e consulenza e proseguiamo, spiegando tutte le novità e opportunità previste nell'ultima manovra, su pensioni, disoccupazioni e previdenza. Sarebbe però grave e ingiusto da parte delle Istituzioni dare tutto per scontato, non facendo una seria riflessione sul ruolo dei patronati e sulle attuali necessità, visti i mutati scenari e l'impegno richiesto, sempre più pressante ed oneroso: tra investimenti per l'innovazione, in beni strumentali e per attuare la transizione digitale. Senza nuove forme di integrazione di finanziamento alle nostre realtà, rivedendo la capienza del "Fondo per i patronati" il sistema sarà destinato al collasso.

Esposizione all'amianto

Nessuna rivalutazione oltre i 40 anni di anzianità

Il lavoratore che è stato soggetto all'esposizione all'amianto, può beneficiare di una maggiorazione del 50% dei periodi di lavoro svolti in tale condizione. Tale maggiorazione si diversifica a seconda della collocazione temporale dei periodi di lavoro da rivalutare: se si collocano in anni che ai fini pensionistici vengono valutati con il sistema retributivo, la maggiorazione è valida sia per conseguire la pensione che per determinarne l'importo; se invece riguardano periodi da valutare con il sistema contributivo, la maggiorazione vale solo per conseguire la pensione. Tenuto conto che i periodi di anzianità contributiva da valutarsi con il sistema retributivo, non può superare i 40 anni, pur applicando la maggiorazione del 50%, la pensione verrà comunque calcolata non oltre i 40 anni di anzianità. Quanto appena riportato, si applica anche se il tetto dei 40 anni è composto con contributi provenienti anche dalla gestione dei lavoratori autonomi, artigiani, commercianti, coltivatori diretti.

CECI GIROLAMO

NASPI

Gli iscritti alla gestione separata devono dichiarare anche il reddito zero

Anche in assenza di un contratto di collaborazione per attività parasubordinata che implichi l'obbligo di versamenti contributivi (e di reddito), i richiedenti la Naspi hanno l'obbligo di dichiarare il reddito presunto anche se pari a zero. Se il percettore della Naspi intraprende una attività di lavoro autonomo o di impresa individuale dalla quale ricava un reddito, deve comunicare all'Inps il reddito annuo presunto, entro 30 giorni dall'inizio attività. L'importo dell'indennità verrà quindi ridotta di un importo dell'80% del reddito dichiarato.

CECI GIROLAMO

Esclusi i contributi della Gestione Separata zero

I contributi accreditati alla Gestione separata non sono di ostacolo per la richiesta della Naspi ma non sono utili per determinarne il diritto, l'importo e la durata. I requisiti necessari per richiedere l'indennità Naspi sono:

1. stato di disoccupazione involontaria (licenziamento o fine del contratto);
2. almeno 13 settimane lavorate nei 4 anni precedenti la disoccupazione;
3. almeno 30 giornate di lavoro effettivo nei 12 mesi precedenti l'inizio della disoccupazione.

Per quanto attiene il requisito di cui al punto 3), i lavoratori che nel quadriennio di riferimento hanno svolto attività di lavoro dipendente sia nel settore agricolo che non agricolo, possono utilizzare entrambi i periodi, purché nel quadriennio risulti prevalente la contribuzione non agricola. Al fine di evitare che un lavoratore, con prevalenza di contribuzione agricola resti escluso da qualsiasi indennità, l'Inps ammette la possibilità di prendere come riferimento solo l'ultimo anno precedente la cessazione del rapporto di lavoro, verificando il parametro della prevalenza lavorativa solo in questi ultimi 12 mesi. Ad esempio, se negli ultimi 4 anni il lavoratore ha svolto 3 anni di lavoro agricolo e l'ultimo anno di lavoro non agricolo dato che, negli ultimi dodici mesi vi è prevalenza di contribuzione non agricola, la domanda di Naspi, può essere comunque liquidata.

FRANCESCO AMBROSIO

Disabili: un aiuto ai genitori soli, disoccupati o monoreddito

I ministeri del Lavoro e dell'Economia hanno firmato un decreto che riconosce un contributo mensile per il periodo 2021/2023, in favore dei genitori disoccupati o monoreddito con figli a carico con disabilità non inferiore al 60%. Il beneficio viene erogato dall'Inps su domanda e varia in relazione al numero di figli con disabilità: può arrivare a € 500 netti al mese in caso di 3 o più figli, € 300 con due figli, € 150 con un solo figlio disabile. L'assegno, erogato per 12 mensilità, è esente da imposizione fiscale ed è cumulabile con il Reddito di cittadinanza. Destinatario del contributo è il genitore disoccupato, ovvero privo di redditi o con redditi da lavoro dipendente non superiori a € 8.145, € 4.800 se autonomo, oppure monoreddito e che fa parte di un nucleo familiare in cui

è da solo con uno o più figli disabili, anche maggiorenni. Il richiedente deve essere residente in Italia; avere un ISEE valido non superiore a € 3mila ed avere uno o più figli disabili a carico. Si considera a carico del genitore il figlio di età fino a 24 anni con reddito non superiore a € 4mila, € 2.840,51 se maggiore di 24 anni. In caso di ricovero temporaneo del figlio disabile presso istituti di cura o altre strutture a totale carico dello Stato, il beneficiario deve informare tempestivamente l'Inps che provvede a sospendere l'erogazione del contributo per tutto il periodo di ricovero, così come avviene anche per l'indennità di accompagnamento.

ALESSANDRA FACCECCA

Rifinanziato il bonus assunzioni per i disabili

Rifinanziato con oltre 77 milioni di euro il Fondo per agevolare le assunzioni delle persone con disabilità, che riconosce uno sgravio contributivo alle aziende che le assumono a tempo indeterminato. È una legge che risale al 1999, rifinanziata di anno in anno, che consente ai datori di lavoro di percepire un incentivo economico fino al 70% della retribuzione. I lavoratori interessati sono i disabili con minorazioni fisiche o intellettive che comportano una riduzione della loro capacità lavorativa superiore al 45%. Il beneficio spetta altresì nei casi di trasformazione dei rapporti di lavoro, anche part time, da tempo determinato a indeterminato. L'incentivo inoltre può essere riconosciuto per l'intero contratto, anche per assunzioni a tempo determinato, purché la durata dei rapporti di lavoro non sia inferiore a 12 mesi.

TATIANA SANROCCHI

Invalidi civili

Riconoscimento anche senza visita diretta

Finalmente semplificati i procedimenti di accertamento dell'invalidità civile: nei casi più gravi l'Inps autorizza le Commissioni mediche dell'Istituto a redigere i verbali, sia di prima istanza che di revisione, senza convocare a visita l'invalide. Le commissioni possono pertanto redigere i verbali anche solo sulla documentazione sanitaria, in tutti i casi in cui la stessa consente una valutazione obiettiva. Viene così agevolato l'accertamento dell'invalidità nei casi di pazienti particolarmente gravi, per i quali recarsi a visita potrebbe risultare particolarmente disagiata. Questo servizio può essere richiesto direttamente dal cittadino, trasmettendo telematicamente all'Inps la documentazione comprovante la propria situazione sanitaria. Le commissioni mediche valutano i documenti ricevuti e solo nei casi in cui non li ritengono sufficienti o esaurienti per la formazione del giudizio sanitario, convocano l'interessato a visita diretta.

TATIANA SANROCCHI

Assegni sospesi in assenza della comunicazione dei redditi

I titolari di prestazioni di invalidità civile hanno 120 giorni di tempo per comunicare all'Inps i redditi mancanti relativi agli anni 2017-2021, pena la revoca della prestazione. Coloro che ad oggi risultano non avere ancora comunicato i redditi stanno ricevendo dall'Inps una raccomandata, con cui viene comunicata la temporanea sospensione delle prestazioni di invalidità civile in godimento. Le stesse saranno ripristinate solo dopo la comunicazione dei dati reddituali mancanti da parte dell'interessato tramite domanda di ricostituzione reddituale. Una volta sospesa la prestazione gli interessati hanno 120 giorni di tempo per comunicare i redditi mancanti, decorsi i quali la prestazione viene revocata con il recupero delle somme già erogate. Come è noto, infatti, gli invalidi civili che percepiscono emolumenti legati al reddito, come ad esempio la pensione di inabilità e l'assegno mensile, devono comunicare annualmente all'Inps i propri redditi, direttamente o per il tramite dell'Agenzia delle entrate. Gli interessati possono rivolgersi ai nostri uffici per la presentazione della domanda di ricostituzione reddituale all'INPS.

ALESSANDRA FACCECCA



PATRONATO INAC
ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA CITTADINI

Vieni a trovarci nei Centri Servizi alla Persona

CAF
Centro Servizi alla Persona

INAC
ISTITUTO NAZIONALE ASSISTENZA CITTADINI

AGRIGENTO	Via Imera 135 - tel. 0922 21420 - fax 0925 404168
ALESSANDRIA	Via Mazzini 33 - tel. 0131 236225
ANCONA	Via Scrima, 14 - tel. 071 2800394 fax 071 2805794
AOSTA	St. Christophe Frax. Gerardin, 17 tel. 0165 235105 - fax 1786077792
AREZZO	viale Baldaccio d'Anghiari, 27/31 tel. 0575 21223 - fax 0575 24920
ASCOLI PICENO	Via Montecassino, 9/11 - tel. 0736 46182 fax 0736 352162
ASTI	piazza Alfieri, 61 - tel. 0141 594320 - fax 0141 595344
AVELLINO	piazza D'Armi, 2/f - tel. 0825 32675/6 - fax 0825 23463
BARI	P.zza Europa 23 - Bari San Paolo - tel. e fax 080 5580445 fax 080 5580606
BELLUNO	Via Masi Simonetti, 19 - tel. 0437 944377 - fax 0437 942148
BENEVENTO	Via Delle Puglie, 34 - tel. 0824 4816118 - fax 0824 22721
BERGAMO	(Gorle) via Roma, 85 - zona Celadina - tel. 035 214247 - fax 035 222017
BIELLA	Via Galimberti, 4 - tel. 015 84618 - fax 015 8461830
BOLOGNA	Via Bigari, 5/2 - tel. 051 6314413 - fax 051 6314444
BRESCIA	Via Valcamonica 17/A - tel. 030 3770444 - fax 030 3757234
BRINDISI	Via Marco Aurelio, 20 - tel. 0831 521536 fax 0831 1950113
CAGLIARI	Via xx Settembre, 9 - tel. 070 673718 - fax 070 660796
CALTANISSETTA	piazza Marconi, 12 - tel. 0934 21036 - fax 0934 582685
CAMPOBASSO	Via G. B. Vico, 69/A - tel. 0874 418808 - fax 0874 412583
CASERTA	Via Renella, 36 - tel. 0823 326755 - fax 0823 356891
CATANIA	Via A. Di Sanguliano, 349 - tel. 095 7306411
CATANZARO	vico Il De Grazia n.4 - tel. 0961 748161 - fax 0961 701486
CHIETI	Via Mairella, 87 - tel. 0871 65939 - fax 0871 404322
COMO	Via Morazzone 4 - tel. 031 264561 - fax 031 307655
COSENZA	viale Trieste, 53/a - tel. 0984 22348
CREMONA	Via Cappuccini 4/b - tel. 0372 30288 - fax 0372 413863
CROTONE	viale Stazione Centro il Granaio - Piano 2 - Scala B - tel. 0962 25703 - fax 0962 26237
CUNEO	piazza Galimberti 1/C - tel. 0171 67978 - fax 0171 691927
ENNA	Via Pergusa, 110 - tel. 0935/576719 fax 0935/502356
FERRARA	Via Bologna, 592/a - tel. 0532 978550 - fax 0532 977103
FIRENZE	Via Nardi, 39 - tel. 055 233801 - fax 055 2001578
FOGGIA	Via Fiume, 40 - tel. 0881 580449 - fax 0881 561308
FORLI' CESENA	Via Rasi Spinelli, 160 - tel. 0547 29185 - fax 0547 610290
FROSINONE	Via F. Brighindi, 39 - tel. 0775 251773
GENOVA	Via Vallecchia, 17r - tel. 010/9994648 fax 010/2512946
GORIZIA	Via del Montesanto, 105 - tel. 0481 523058/9 - fax 0481 522599
GROSSETO	Via Monte Rosa, 178 - tel. 0564 452398 - fax 0564 454916
IMOLA	Via Fanin 7-A - tel. 0542 646111 - fax 0542 643348
IMPERIA	Via T. Schiva, 48 - tel. 0183 291801
ISERNIA	corso Risorgimento, 106 - tel. 0865 290707
LA SPEZIA	piazzale Kennedy 27 - tel. 0187 21998
L'AQUILA	Via Montorio al Vomano, 2 - tel. 0862 24030 - fax 0862 61268
LATINA	Via Napoleone Bonaparte 25 - tel. 0773 624344 - fax 0773 602089
LECCE	piazza Mazzini - Galleria 36 - tel. 0832 443411 - fax 0832 443422
LECCO (Merate)	Via Statale, 5/7 - tel. 039 9900553
LIVORNO	piazza D. Manin, 4 - tel. 0586 898039 - fax 0586 219345
LODI	Via Nino Dall'Oro 6 - tel. 0371 420440
MACERATA	Via Dei Velini 147 - tel. 0733 261976 - fax 0733 232579
MANTOVA	Via Imre Nagy 46 - tel. 0376 368865 - fax 0376 220753
MASSA CARRARA	Via San Sebastiano 27 - Massa - tel. 0585 1811271
LUCCA	viale Carlo Del Prete, 347 - tel. 0583 58951
MATERA	Via Torraca, 9 - tel. 0835 333031
MESSINA	Via Maddalena is. 147, n. 13 - tel. 090 2930510 - fax 090 2935109
MILANO	Viale Coni Zugna, 58 - tel. 02 58111895
MODENA	Via Santi, 14 - tel. 059 827620 - fax 059 330555

NAPOLI	Via Nazionale, 375 - Torre del Greco tel. 081 8475809
NOVARA	Via Ravizza, 10 - tel. 0321 398217 - fax 0321 612524
NUORO	Via Iglesias 93 - Tel.0784 35963-39472 Fax 0784 257241
ORISTANO	Via Lazio, 90 - tel. 0783 303431 - fax 0783 768868
PADOVA	Via della Croce Rossa 112 - tel. 049 8070011 fax 049 8070651
PALERMO	Via Remo Sandron 63 - tel. 091 345878 fax 091 348061
PARMA	viale Fratti, 22/a - tel. 0521 701016 - fax 0521 273801
PAVIA	Via San Paolo, 16/18 - tel. 0382 27605
PERUGIA	Via Orazio Tramontani, 8 Ponte San Giovanni - tel. 075 5002155 - fax 075 5002953
PESARO	Piazza Garibaldi 16 - tel. 0721/64446-34221-35088 fax 0721 32605-34221
PESCARA	Via Milano, 19 - tel. 085 28403 - fax 085 4229361
PIACENZA	Via C. Colombo, 35 - tel. 0523 606081 - fax 0523 594542
PISA	Via Malasomma, 22 - tel. 050 974065 fax - 050 985842
PISTOIA	Via Enrico Fermi, 1/a - tel. 0573 535402 - fax 0573 535422
PORDENONE	Via G. Galilei, 21 - tel. 0434/89657
POTENZA	viale Dell'Edilizia, lotto e - tel. 0971 476409 - fax 0971 594702
PRATO	piazza San Francesco, 8 - tel. 0574 33673 - fax 0574 33973
RAGUSA	Via Nino Martoglio, 5 tel. 0932 644957 - fax 0932 254871
RAVENNA	Via Faentina, 106 - tel. 0544 460182 - fax 0544 463114
REGGIO CALABRIA	Via Argine DX Calopinaci 1/p - tel. 0965 29013 - fax 0965 29013
REGGIO EMILIA	viale Trento e Trieste, 14 - tel. 0522/514516 - fax 0522 514407
RIETI	Via Comotti 11 - tel. 0746 257078
RIMINI	Via Matteucci, 4 - tel. 0541 54284 - fax 0541 21768
ROMA	Via E. D'Onofrio, 67 - tel. 06 40800610/617 - fax 06 40501161
ROVIGO	Via della Costituzione 4/z - tel. 0425 21442 - fax 0425 21761
SALERNO	Piazza Renato Casalbore, 8 - tel. 089 231814
SASSARI	Via Carlo Felice 50/B - tel. 079 235516 - fax 079 238638
SAVONA (Albenga)	Loc. Torre Pernice 15 - ALBENGA - tel. 0182/542926 - fax 0182/544065
SIENA	viale Sardegna, 37 - tel. 0577 203730 - fax 0577 203729
SIRACUSA	Via Tripoli, 9 - tel. 0931 60868 0931 fax 11850490
TARANTO	corso Italia, 377 - tel. 099 7302504 - fax 099 7302504
TERAMO	Via Panfilo Gammelli, 8/10 - tel. 0861 244452 - fax 0861 253793
TERNI	Via Campo Fregoso, 72 - tel. 0744 421649 - fax 0744 403842
TORINO	Via Onorato Vigliani 123 tel. 011 6164201 fax. 011 6164298
TRAPANI	Via Aceste, 15 Tel/Fax 0923/612065
TRENTO	Via Maccani, 199 - tel. 0461 420969 - fax 0461 422259
TREVISO	Via Noalese, 75 - tel. 0422 260118 - fax 0422 260419
TRIESTE	Via Carlo Ghega n.2 - tel. 040 362901 - fax 040 361389
UDINE	Via Pradamano, 2 - tel. 0432/521478 - 0432/520561
VENEZIA	Via Durando 14/a - Marghera - tel. 041 924177 - fax 041 5381819
VERBANO	Via San Bernardino, 31/e - tel. 0323 52801 - fax 0323 52801
VERBANIA CUSIO OSOLA (Domodossola)	Via Amendola, 9 - tel. 0324 243894
VERCELLI	Via San Salvatore angolo Via Manara - tel. 0161 54597 - fax 0161 251784
VERONA	Via Sommacampagna 63/E - tel. 045 8626248 fax 045 8622317
VIBO VALENTIA	Via C. Alvaro, 20 - tel. 0963 45664 - fax 0963 45293
VICENZA	viale dell'Oreficeria, 38 - tel. 0444 962563/4 - fax 0444 289733
VITERBO	viale Bruno Buozzi, 34 - tel. 0761 340702 - fax 0761 328879
SVIZZERA Zurigo	Hohlstr.190 tel. 0041-44.510.64.90 0041-433221713 0041-433221714 mai: inaczurigo@cia.it
U.S.A. Rhode Island	Cranston Rhode Island 897 B Cranston Street tel. 4019427770 4019427884 mail: inacnorthamerica@cia.it
BRASILE	Sao Paulo/SP - Br Av. Paulista, 1765-13° andar Edificio Scarpa tel. 0055.11.31455864/996677860 mail: inacbrasil@cia.it
ALBANIA	Tirana Lagja 21 Dhetori Rruga Frederik Shiroka, Kati II (mbi K.M.Y) tel. 003544507094 003556 96368925 349-7283710 mail: inacalbania@cia.it
SPAGNA	Las Palmas - Isole Canarie Masapalomas Eurocenter, Local n. 89. Avenida de Moya tel. 0034-691-542274 mail: inaccanarie@cia.it

